

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5252 del 16/09/2025
Oggetto	RINNOVO CON CAMBIO DI TITOLARITA' E CON VARIANTE DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO E ZOOTECNICO IN LOCALITA' STRADA PER SAN POLO IN COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (RE). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA CERRI S.S. PRATICA: REPPA2455.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5448 del 16/09/2025
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sedici SETTEMBRE 2025 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche) e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del

Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);

- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
- la d.G.R. 1060/2023 (Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022);
- la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la determinazione del Direttore Generale di Arpae 268/2025 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PREMESSO CHE con determinazione n. 1683/2006 è stata rilasciata ad Avanzi Orlando, c.f. VNZRNA27H05F463Z, la concessione preferenziale di derivazione da acque pubbliche sotterranee, nel Comune di Montecchio Emilia (RE) con scadenza al 31 dicembre 2005 (cod. pratica REPPA2455) come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 40 (pozzo A) e di m 10 (pozzo B);
- ubicazione dei prelievi: Comune di Montecchio Emilia (RE), località Strada per San Polo 50, su terreno di proprietà della Sig. ra Avanzi Dantina, censito al fg. 30, mapp. 333; coordinate UTM RER X: 613820,85 Y: 948982,45 (pozzo A) e al fg. 30, mapp. 335; coordinate UTM RER X: 613389,63 Y: 948844,63 (pozzo B);
- destinazione della risorsa ad uso irriguo e zootecnico;

- portata massima di esercizio pari a l/s 5;
- volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 48.600;

PRESO ATTO che:

- con domanda assunta al prot. n. 3691 del 05/01/2007, presentata ai sensi del r.r. 41/2001, Avanzi Orlando, c.f. VNZRNA27H05F463Z, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione, specificando l'utilizzo del pozzo A per l'uso zootecnico ed irriguo e il pozzo B per l'uso irriguo e variando i quantitativi di prelievo come di seguito riportato:
 - portata massima richiesta pari a 17 l/s, di cui 1 l/s per uso zootecnico e 10 l/s per uso irriguo dal Pozzo A e 6 l/s per uso irriguo dal Pozzo B;
 - volume massimo prelevabile pari a 16.950 mc, di cui 2.650 mc/annui per uso zootecnico e 3.900 mc/annui per uso irriguo dal Pozzo A e 10.400 mc/annui per uso irriguo dal pozzo B;
- con domanda assunta al prot. n. PG/2015/0890339 del 28/12/2015 Avanzi Dantina, c.f. VNZDTN53L43F463E, titolare dell'impresa individuale Azienda Agricola Avanzi Orlando di Avanzi Dantina, c.f. VNZDTN53L43F463E, p.iva 02396750354, ha reiterato l'istanza di rinnovo con contestuale richiesta di cambio di titolarità della suddetta concessione;
- con nota assunta al prot. n. PG/2023/0051814 del 23/03/2023 sono state acquisite le integrazioni documentali in cui sono stati forniti i seguenti aggiornamenti dei dati concessori:
 - utilizzo esclusivo del pozzo A per l'uso zootecnico (con la possibilità di utilizzo della seconda elettropompa installata sullo stesso in caso di guasto) e del pozzo B ad uso irriguo;
 - portata massima richiesta pari a 7 l/s, di cui 1 l/s per uso zootecnico dal Pozzo A e 6 l/s per uso irriguo dal Pozzo 2;
 - volume massimo prelevabile pari a 17.000 mc, di cui 6.600 mc/annui per uso zootecnico e 10.400 mc/annui per uso irriguo dal pozzo B;

PRESO INOLTRE ATTO che, con istanza assunta al prot. n. 0117328 del 30/06/2025, la Società Agricola Cerri s.s., c.f. 13430710965, ha richiesto il subentro nella predetta domanda di rinnovo, in quanto subentrata nelle attività di coltivazioni agricole e allevamento e affittuaria dei terreni di proprietà della Sig. ra Avanzi Dantina;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di rinnovo con variante e cambio di titolarità di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi degli artt. 27, 28 e 31, r.r. 41/2001;
- quanto richiesto con le domande presentate e con le integrazioni documentali trasmesse configura una variante sostanziale alla concessione e che, conseguentemente, si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. 149 del 07.06.2023, senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo (sulla base del volume massimo prelevabile pari a 10.400 mc/annui) e come igienico ed assimilati (sulla base della portata massima richiesta pari a 1 l/s);

CONSIDERATO INOLTRE che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;

ACCERTATO che:

- relativamente al quantitativo richiesto per l'uso irriguo, il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 10.400, risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano culturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;
- relativamente al quantitativo richiesto per l'uso zootecnico:
 - la verifica della congruità dei fabbisogni del prelievo è stata effettuata sulla base dei criteri previsti dalla d.G.R. 1195/2016 (Direttiva concernente i Criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica) e dalle indicazioni operative I85010 ER (Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica);
 - il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 6.600, non risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di capi allevati, pari a 120 capi bovini, e che conseguentemente, ai fini del rilascio della presente concessione, lo stesso debba essere ridotto a mc/annui 6.552;

DATO ATTO CHE:

- con nota PG/2023/0107136 del 19/06/2023 questa Agenzia ha indetto Conferenza di Servizi asincrona per l'acquisizione dei pareri;
- in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/0160109 del 21/09/2023);
 - Provincia di Reggio Emilia (PG/2023/0129457 del 26/07/2023);
 - Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, il cui assenso risulta acquisito ai sensi dell'art. 14bis della L. n. 241/1990;

DATO ATTO che in data 15/07/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che il legale rappresentante e gli altri soggetti sottoposti a verifica antimafia ha trasmesso dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 89 del codice antimafia, assunta al prot. n. 0117328 del 30/06/2025 e al prot. n. 0162978 del 15/09/2025;

ACCERTATO che:

- Avanzi Orlando ha costituito in data 20/03/2006 un deposito cauzionale pari a 136,70 euro, di cui può essere disposta la restituzione all'erede Avanzi Dantina, non risultando inadempimenti delle obbligazioni derivanti dal rapporto concessorio;
- la Società Agricola Cerri s.s. ha costituito in data 21/08/2025 un deposito cauzionale pari a 250,00 euro;
- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- è stato corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente risultando in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variante e cambio di titolarità della concessione cod. pratica REPPA2455;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Cerri s.s., c.f. 13430710965, il rinnovo con cambio di titolarità e variante della concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica REPPA2455, come di seguito descritta:
 - prelievo esercitato mediante n. 2 pozzi aventi profondità di m 40 (pozzo A) e di m 10 (pozzo B);
 - ubicazione dei prelievi: Comune di Montecchio Emilia (RE), località Strada per San Polo 50, su terreno in uso al concessionario sulla base di contratto di affitto e dichiarazione di assenso della proprietaria, censito al fg. 30, mapp. 333; coordinate UTM RER X: 613820,85 Y: 948982,45 (pozzo A) e al fg. 30, mapp. 335; coordinate UTM RER X: 613389,63 Y: 948844,63 (pozzo B);
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo e zootecnico;
 - portata massima di esercizio pari a 7 l/s, di cui 1 l/s per uso zootecnico dal Pozzo A e 6 l/s per uso irriguo dal Pozzo 2;
 - volume d'acqua complessivamente prelevabile pari a mc/annui 16.952, di cui mc/annui 10.400 per l'uso irriguo e mc/annui 6.552 per l'uso zootecnico;
 - utilizzo esclusivo del pozzo A per l'uso zootecnico (con la possibilità di utilizzo della seconda elettropompa installata sullo stesso in caso di guasto) e del pozzo B ad uso irriguo;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2034;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria e registrato al prot. n. 0149611 del 21/08/2025;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2025 è pari a 243,48 euro, di cui 49,95 euro per l'uso irriguo e 193,52 euro per l'uso igienico ed assimilati;

5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67;
7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata al concessionario e all'erede del Sig. Avanzi Orlando (Sig. ra Avanzi Dantina) e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna comunicando che sussistono i presupposti per lo svincolo del deposito pari a 136,70 euro, costituito in data 20/03/2006 da Avanzi Orlando;
8. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Dirigente

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Cerri s.s., c.f. 13430710965 (cod. pratica REPPA2455).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 2 pozzi:
 - Il pozzo A, utilizzato ad esclusivo uso zootecnico, si compone di tubazioni in ferro aventi diametro interno massimo di mm. 300, per una profondità di m 40 circa dal piano di campagna; nel pozzo sono calate due elettropompe sommerse una con potenza rispettivamente di kW 1 e kW 9; la seconda elettropompa installata è utilizzabile in caso di guasto;
 - Il pozzo B, utilizzato ad esclusivo uso irriguo per, si compone di tubazioni in ferro aventi diametro interno massimo di mm. 100, per una profondità di m 10 circa dal piano di campagna; nel pozzo è calata una elettropompa sommersa con una potenza di kW 4.
2. Le opere di presa sono site nel Comune di Montecchio Emilia (RE), in località Strada per San Polo 50, su terreno di proprietà di Avanzi Dantina, censito al fg. 30, mapp. 333; coordinate UTM RER X: 613820,85 Y: 948982,45 (pozzo A) e al fg. 30, mapp. 335; coordinate UTM RER X: 613389,63 Y: 948844,63 (pozzo B).
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Enza - libero, Codice: 0090ER-DQ1-CL.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata dal pozzo A è destinata ad uso zootecnico per abbeveraggio del bestiame, pulizia della stalla e della sala di mungitura. I capi allevati sono mediamente n. 120 bovini di cui 65 in lattazione ed i restanti suddivisi tra vitelli, manze e rimonte. La risorsa

idrica prelevata dal pozzo B è destinata ad uso irriguo per l'irrigazione a scorrimento di circa 2.6264 ettari di prato stabile.

2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a 7 l/s, di cui 1 l/s per uso zootecnico dal Pozzo A e 6 l/s per uso irriguo dal Pozzo 2 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 16.952, di cui mc/annui 10.400 per l'uso irriguo e mc/annui 6.552 per l'uso zootecnico.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016, in caso di opera di presa con installato idoneo dispositivo di misuratori dei volumi derivati, il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al

prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2034.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e/o del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna e al Servizio concedente tramite autenticazione e caricamento sull'apposito portale (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>).
Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.
4. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Spese** – Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti la concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.
7. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione

concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione.

1. Prescrizioni dettate dall'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (prot. n. PG/2023/0160109 del 21/09/2023):

- *“la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, al fine del controllo dei prelievi realmente effettuati;*
- *qualora non già implementati, dovranno essere adottati dal richiedente sistemi di irrigazione ad alta efficienza volti al massimo risparmio della risorsa idrica e al contenimento dei prelievi;*
- *prima di un futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora disponibili nell'area fonti alternative per l'utilizzo irriguo quali acque reflue depurate, piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche, ecc.”*

2. Prescrizioni dettate dalla Provincia di Reggio Emilia (prot. n. PG/2023/0129457 del 26/07/2023):

“Le verifiche eseguite hanno messo in evidenza che i due pozzi in questione, già esistenti, sono localizzati in un'area sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 82 "Zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura", settore di ricarica A, delle NA del PTCP

vigente; in tali zone le norme di piano permettono il prelievo di acque sotterranee, qualora autorizzato dalle autorità competenti ai sensi delle normative vigenti in materia, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera s) dell'All. 9 delle NA del PTCP vigente "Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza del rischio relative ai centri di pericolo di cui all'Allegato 1 delle Norme del PTA regionale", di seguito riportate.

Eventuale chiusura del pozzo: fatte salve le prescrizioni dell'Autorità competente per la disciplina di concessione di acqua pubblica, dovranno essere rispettati i seguenti criteri: il pozzo dismesso deve essere dotato di dispositivi di sicurezza passivi, quale cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, attraverso il riempimento della colonna del pozzo con materiale di idonee caratteristiche fisico-meccaniche anche in funzione delle aperture dei filtri e della granulometria del dreno, e idonee caratteristiche chimiche, tali da non contenere sostanze in grado di contaminare le falde. Inoltre, al fine di evitare infiltrazioni inquinanti dalla superficie, la parte superficiale del pozzo dismesso dovrà essere sigillata attraverso la realizzazione di una soletta superficiale di spessore ed area adeguati, da raccordarsi con l'ambiente circostante, previa demolizione della parte fuori terra della cameretta avanpozzo e cementazione della restante parte. Si rammenta, inoltre, che in base a quanto disposto all'art. 85, comma 5, lett. b5) del suddetto piano, per i pozzi ad uso agricolo ubicati in tali zone è fatto obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione dei volumi d'acqua prelevati dalle falde; i prelievi annuali dovranno essere comunicati all'autorità competente in materia di utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, così come disposto all'art. 85, comma 5, lett. e2).”

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

1. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 9 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

2. Il Servizio, previa istruttoria sulla legittimità della richiesta ed esauriti gli eventuali adempimenti di legge in materia di comunicazioni e informazioni antimafia, adotta il provvedimento di modifica della titolarità della concessione ed assegna un termine al richiedente per la costituzione del deposito cauzionale. Tale deposito non va costituito quando trattasi di cambio di denominazione e di ragione sociale, di fusione, incorporazione, trasformazione di società o conferimento di azienda.
3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 10 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di ulteriori criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, anche in riduzione della quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 11 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.
2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.